



Comitato Provinciale di Viterbo
Via Santa Maria in Silice, 3
Tel. Fax 0761 - 303147
E-mail : c.c.s.i.viterbo@tin.it



Regolamento Campionato Calcio Dilettanti 2011/12

ART.1 FINALITA'

- A) I campionati avranno come scopo ed obiettivo di vivere l'esperienza sportiva come momento di educazione, di maturazione umana, di un sano impiego del tempo libero, in uno spirito di lealtà e correttezza sportiva. Le Società Sportive partecipanti che attraverso il comportamento di loro dirigenti e giocatori trasgredissero i principi sopra riportati, verranno allontanate dal campionato di appartenenza, a seguito di decisioni del Comitato Provinciale. In tal caso quanto versato a qualsiasi titolo verrà incamerato.
- B) Il controllo dell'attività sportiva è effettuato da un Giudice Unico (G.U.) . Questo organo, sia nella composizione monocratica che in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati , assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle società e dei loro tesserati.
- C) Il comportamento dei tesserati è soggetto alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva previsti dal regolamento. Le società sportive in persona del loro presidente e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto, sono altresì obbligate a trasmettere copia di atti e di documenti che gli venissero richiesti.
- D) Nello svolgimento dell'attività sportiva, le società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le società sportive, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che queste provino di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 2 ADESIONI

- A) Potranno partecipare ai campionati le società sportive affiliate al C.S.I. prima dell'inizio degli stessi gli atleti ed i dirigenti dovranno essere tesserati al CSI in data antecedente alla disputa delle gare. Sulla tessera, come primo sport, dovrà essere indicato il calcio. Sono ammessi alle gare, per la categoria Dilettanti, i nati nell'anno **1996** ed anni precedenti. Non potranno partecipare ai campionati atleti di età inferiore a quella sopra riportata pena la perdita delle gare .
- B) Per il settore giovanile i limiti di età verranno stabiliti dal Comitato Provinciale per ciascuna categoria.
- C) Non potranno partecipare ai campionati dirigenti o giocatori squalificati dalla F.I.G.C. con squalifiche superiori a un (1) mese. Se la gara non è ancora stata omologata la squadra in difetto avrà la gara persa, mentre se la gara è già stata omologata, la squadra in difetto avrà una penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara a cui ha preso parte l'atleta

squalificato. Per quanto riguarda dirigenti squalificati verranno presi altri provvedimenti ma non andrà ad inficiare il risultato della gara nè vi saranno penalizzazioni in merito alla stessa.

ART. 3 QUOTE ISCRIZIONE

A) La quota di iscrizione per la Categoria Dilettanti è fissata come segue :

Euro	80,00	per Affiliazione
Euro	200,00	per Deposito Cauzionale
Euro	000,00	per Tasse Gare (da stabilire a seconda del numero di società partecipanti)
Euro	11,00	per ogni Tessera CSI Dirigenti o Atleti

- B) Gli importi di cui sopra dovranno essere versati IN UNICA SOLUZIONE al momento della consegna del modulo di iscrizione al Campionato. **Non saranno ammessi pagamenti dilazionati. Le tessere dovranno essere pagate al momento della loro richiesta.**
- C) Nel caso di esaurimento del Deposito Cauzionale, lo stesso dovrà essere integrato entro 10 giorni dalla richiesta (pena la esclusione dal campionato).
- D) La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dal Comitato CSI di Viterbo.
- E) Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

ART. 4 MODALITA' DEL CAMPIONATO – CAMPIONE PROVINCIALE

- A) Il Campionato Dilettanti verrà disputato con Gironi all'italiana, con gare di andata e ritorno e sarà distinto in più gironi. La prima classificata dei tre gironi sarà considerata campione provinciale mediante i criteri del punto B.
- B) per definire la vincente dei tre gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri :
- media punti (punti fatti : partite disputate)
 - media reti realizzate (reti fatte : partite disputate)
 - media differenza reti (differenza reti : partite disputate)
 - media punti disciplina (punti disciplina : partite disputate)
 - sorteggio
- C) Alla fase Regionale parteciperanno : la vincente del Campionato (Vedi punti A e B) e la squadra classificata prima nei tre gironi come Fair Play

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLE GARE

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario gare o secondo eventuali variazioni riportate nel Comunicato Ufficiale.

Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.

La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile.

Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

ART. 6 APPLICABILITA' DEGLI OBBLIGHI DELLE SOCIETA' OSPITANTI

Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La Società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.

Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.

Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti, se e in quanto applicabili.

Le Società ospitanti dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

ART. 7 OBBLIGHI E DOVERI DELLA SOCIETA' OSPITANTE

In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:

- a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
- b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
- c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

ART. 8 OBBLIGHI SANITARI

E' fatto obbligo alle società sportive di far sottoporre agli accertamenti sanitari i propri atleti, onde ottenere il certificato medico per l'attività agonistica. La certificazione relativa dovrà essere tenuta agli atti della società sportiva ed esibita al Comitato qualora richiesta, in caso di mancata presentazione la società sarà multata e saranno presi provvedimenti verso il Presidente della stessa come previsto dalle norme nazionali.

ART. 9 TESSERAMENTO CSI

- A) Il tesseramento di dirigenti e atleti per la Categoria Dilettanti potrà essere effettuato fino a tutto febbraio 2012. Non sono ammesse, in nessun caso, deroghe al riguardo.
- B) Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori tre atleti (non tesserati federalmente) entro il 20 Maggio 2012.
- C) Il tesseramento potrà essere effettuato nei giorni di Mercoledì e Venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,30. Negli altri giorni della settimana il Comitato rimarrà chiuso alle Società Sportive per motivi organizzativi.
- D) Qualora esistessero dubbi circa la validità della tessera CSI il Capitano della squadra avversaria potrà chiedere al direttore di gara di prenderne visione ed eventualmente inoltrarla alla CTP Calcio per un controllo che sarà effettuato dal responsabile del tesseramento.

- E) Le società sportive possono presentare al Giudice Unico osservazioni scritte sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso; sono indicazioni che la società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti della gara. Tali osservazioni scritte devono fornire indicazioni precise in ogni suo aspetto e possono essere presentate all'arbitro o fatte pervenire al Giudice Unico entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, che può avvenire tramite consegna diretta o per fax.
- F) Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
- G) Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.
- H) Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

ART. 10 Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per tutte quelle discipline praticate dalla società all'interno del CSI.

E' tuttavia possibile tesserarsi con un'altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina o attività sportiva non prevista o praticata dalla Società per la quale ci si è tesserati (la pallavolo mista, per quanto riguarda tale possibilità, viene considerata una disciplina diversa dalla pallavolo Open M e Open F; il Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse).

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato.

ART. 11 Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI

Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo "Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva", gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. Le operazioni di "svincolo" e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura. All'atto del ritesseramento, l'interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - all'Ufficio tesseramento CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.

Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.

ART. 12 NORME PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- **non abbiano preso parte** ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- **abbiano preso parte**, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- **abbiano preso parte**, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria;
- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A);

- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 7 e 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A);

- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.

Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC). Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC). Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) – **con esclusione dei calciatori** – possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese.

ART. 13 RICONOSCIMENTO TESSERATI

A) Prima del riconoscimento da parte del direttore di gara, dovranno essere consegnati allo stesso, in duplice copia in maniera leggibile e senza correzioni di qualunque natura, le distinte dei giocatori e dei dirigenti.

Potranno essere sostituiti durante la gara N° 5 giocatori, indipendentemente dal ruolo. I giocatori compresi in distinta e non riconosciuti dal direttore di gara al momento del riconoscimento, potranno prendere parte alla gara esibendo all'arbitro la tessera CSI ed un documento di riconoscimento al momento del loro ingresso nel terreno di gioco per sostituire altri giocatori.

- B) La tessera CSI, al momento del riconoscimento da parte del direttore di gara, dovrà sempre essere accompagnata da un valido e recente documento di riconoscimento. Non è valida nessuna dichiarazione da parte di nessun componente la Società stessa.
- C) La distinta dei giocatori da presentare all'arbitro è quella fornita dal Comitato Provinciale. La stessa deve essere compilata in maniera leggibile e senza correzioni. Sulla distinta dovrà essere riportata la generalità di ciascun giocatore ed il numero di tessera. La non corretta compilazione, eventuali cancellature, o l'uso di altra distinta che non è fornita dal Comitato comporterà una multa di euro 20,00.
- D) In panchina potranno sostare : l'allenatore – il dirigente accompagnatore, il massaggiatore ed i giocatori riconosciuti dal direttore di gara prima dell'inizio della partita. Non potranno sostare in panchina dirigenti e giocatori non riconosciuti dall'arbitro al momento del riconoscimento e persone non tesserate con il CSI.

ART. 14 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
- b) attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
- c) mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.

ART. 15 PARTECIPANTI ALLA GARA

Alla gara partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 riserve.

ART. 16 PRESENTAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

L'elenco va compilato in due copie, due delle quali da consegnare all'arbitro. L'arbitro all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

ART. 17 DISTINTA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

La distinta dei giocatori, deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario e l'impianto nel quale si disputa la gara, e potrà contenere fino a un massimo di 20 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Nei primi undici spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva. Potranno essere sostituiti durante la gara n° 5 giocatori, indipendentemente dal ruolo. I giocatori e dirigenti non

compresi in distinta non potranno prendere parte alla gara qualora la stessa sia già iniziata. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo o ingresso nel terreno di gioco mediante presentazione di tessera e documento di riconoscimento valido.

Vanno pure segnalati nell'elenco, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vice-capitano.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre :

- I dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
- Il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;

E' fatto obbligo indicare nella distinta il dirigente accompagnatore; la mancata indicazione in distinta comporterà una multa di euro 20,00.

ART. 18 INTEGRAZIONE O CAMBIAMENTO DEGLI ELENCHI

Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

ART. 19 VERIFICA DEGLI ELENCHI E DEI DOCUMENTI

L'arbitro, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederà verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviterà il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviterà il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati.

L'arbitro riconsegnerà le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

ART. 20 RICONOSCIMENTO

Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. L'arbitro partecipa al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con l'ufficiale di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

ART. 21 ABBIGLIAMENTO DEGLI ATLETI

Tutti gli atleti, sia titolari che le riserve devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione progressiva individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa.

In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.

La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.

La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99 (per la sola pallacanestro con esclusione dei numeri 1, 2 e 3). E' altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0).

Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promopubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.

Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.

ART. 22 PALLONI PER LA GARA

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questo caso le squadre verranno considerate rinunciatarie.

La mancanza o la sua inidoneità comporterà una multa .

ART. 23 SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITA' DEL PALLONE DI GIOCO

Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti :

- Se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- Se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dell'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
- Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la stessa può essere data persa, a giudizio dell'organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

ART. 24 NUMERO MINIMO DI GIOCATORI PER DARE INIZIO AD UNA GARA

Fermo restando quanto previsto dal articolo 9, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un minimo di 7 giocatori.

ART. 25 GUARDALINEE

I guardalinee di parte dovranno essere tesserati al CSI e non devono essere di età inferiore a quella fissata per la partecipazione al campionato. I nominativi degli stessi dovranno essere

riportati sugli elenchi da presentare al direttore di gara per il riconoscimento. Qualsiasi giocatore riportato nei predetti elenchi e riconosciuto dal direttore di gara può coadiuvare l'arbitro come guardalinee, ma la sostituzione dello stesso può essere effettuata una sola volta.

Ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di un calciatore.

Qualora una delle società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente all'arbitro ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara.

ART. 26 PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme : i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.

I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella zona di sostituzione secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

ART. 27 ORARIO DI INIZIO DELLE GARE

Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario

Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

ART. 28 TEMPI DI GARA

La durata delle gare per la categoria Dilettanti è di 35 minuti per tempo. Per il settore giovanile la durata delle gare sarà stabilita dalla CTP Calcio.

I ritardi verranno puniti con una multa (art. 48 punto 2).

I tempi di recupero sono a totale discrezione dell'arbitro che ne valuterà l'entità, non potranno superare i 5 minuti.

La CTP Calcio potrà, qualora si presentassero esigenze organizzative, spostare orari e campi di gioco, dandone comunicazione alle società sportive interessate a mezzo del Comunicato Ufficiale via e-mail o a mezzo fax.

ART. 29 TEMPI DI ATTESA

Il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco per le gare che si disputano la domenica mattina, 35 minuti. Per tutte le gare che si disputano il sabato pomeriggio il tempo di attesa è di 15 minuti.

ART. 30 DIVIETO DI ABBANDONO DEL CAMPO DI GARA

Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro.

Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti.

ART. 31 RINUNCIA ALLA DISPUTA D'UNA GARA

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa, se l'esclusione avviene prima del termine del girone di andata vengono annullate tutte le gare (ma non i provvedimenti), se avviene nel girone di ritorno, vengono annullate solo le gare del girone di ritorno e restano valide quelle del girone di andata. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

- a) Euro 50,00 come prima rinuncia
- a) Euro 80,00 come seconda rinuncia
- b) Euro 100,00 come terza rinuncia con la conseguente esclusione dal Campionato e l'incameramento di quanto versato.

ART. 32 RINUNCE PREVENTIVE

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste e con la riduzione al 50% dell'ammenda.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

ART. 33 RITIRO DAL CAMPO NEL CORSO DI UNA GARA

Il ritiro dal campo nel corso di una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti :

- Perdita della gara per 3 -0;
- Penalizzazione in classifica di un punto;
- Multa (vedi articolo)

Inoltre nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

ART. 34 GARE DATE PERSE AD AMBEDUE LE SUADRE

Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi :

- Mancata presentazione in campo di entrambe;
- Ritardata presentazione in campo di entrambe;
- Numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara ;
- Mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe ;
- Irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una posizione che comporta la perdita della gara ;
- Responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre ;

ART. 35 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA

Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 11 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva; la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

ART. 36 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le squalifiche a tesserati sono espresse "in giornate effettive" fino al limite di 12 giornate; oltre detto limite, le squalifiche, saranno espresse "a tempo", con inibizione da qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato. Le giornate di squalifica scontate, risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito in campo.

Ogni sanzione emessa da un organo di giustizia sportiva del CSI diviene immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione sul comunicato ufficiale. Dirigenti e giocatori, allontanati o espulsi in gara, per automatismo, non potranno prendere parte alla gara successiva.

Se una società sportiva avrà totalizzato, a fine campionato, la squalifica di 12 giocatori e dirigenti, la stessa, su decisione della CTP Calcio potrà essere esclusa dal Campionato dell'anno successivo. Non vengono a tal fine conteggiate le squalifiche inflitte per quarta ammonizione. Falsificazioni inerenti il Tesseramento, comporteranno la immediata estromissione della Società Sportiva dal campionato, con l'incameramento di tutte quote versate.

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.

Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività.

ART. 37 RESIDUI DI SQUALIFICA

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo.

A tal proposito col primo comunicato ufficiale di ogni anno, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi l'entità delle stesse.

ART. 38 SQUALIFICHE TRA DIVERSI ANNI SPORTIVI O DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché pari o superiori a 2 giornate effettive di gara.

Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione.

A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

ART. 39 VERIFICA DELLA POSIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.

Qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento per l'anno sportivo in corso.

ART. 40 IRREGOLARITA' FORMALI E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.

Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera CSI e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Se ad una gara ha partecipato un atleta non riconosciuto dall'arbitro con nessuna delle modalità previste e tuttavia ammesso al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la sua esatta identità e la sua regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

ART. 41 GARE ALLE QUALI HANNO PARTECIPATO ATLETI SQUALIFICATI

Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per chi ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva.

ART. 42 DIRIGENTI E TECNICI SQUALIFICATI O NON TESSERATI

La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società.

ART. 43 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA

Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.

Si precisa che:

- le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
- le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:
 - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva;
 - rinvio di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
 - gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.

L'effettiva partecipazione alla gara è così regolamentata:

- per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "registrate" dal direttore di gara, la presenza di un atleta squalificato indicato in distinta ma non entrato effettivamente in campo non crea posizione irregolare e quindi non inficia il risultato della gara stessa; nei confronti dell'atleta squalificato potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;

- per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

ART. 44 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco. Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara 5 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

- a) I giocatori di riserva non possono sostituire giocatori espulsi dal campo.
- b) I giocatori di riserva devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse norme valgono per i giocatori non utilizzati e per i giocatori sostituiti i quali, dopo la loro sostituzione, possono sostare in panchina anche se non possono più partecipare al gioco; solo i giocatori di riserva iscritti nella distinta giocatori possono sostituire quelli impegnati all'inizio della gara.
- c) I nominativi dei giocatori di riserva devono essere obbligatoriamente iscritti alla distinta giocatori prima dell'inizio della gara, ma possono anche non essere presenti al momento del riconoscimento, che in tale caso avverrà al momento dell'entrata in campo consegnando all'arbitro il documento ufficiale d'identità; nel caso in cui i giocatori di riserva non vengano iscritti nella distinta giocatori è preclusa alle Società la possibilità di effettuare sostituzioni.
- d) Un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell'inizio della gara può essere sostituito solo da un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro.
- e) Un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all'arbitro che venga espulso, sia prima dell'inizio della gara sia dopo, non può essere sostituito da nessun altro giocatore.
- f) I giocatori di riserva che si rendono passibili di espulsione dopo l'effettuazione del calcio d'inizio, non potranno essere sostituiti anche nel caso in cui non abbiano preso parte al gioco.

ART. 45 NUMERO INSUFFICIENTE DI ATLETI DURANTE UNA GARA

Se una squadra, per proseguire la gara, si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente verrà dichiarata incompleta, considerata rinunciataria con la conseguenza della gara persa con il punteggio di 3 - 0 e se più favorevole quello fino a quel momento conseguito in campo.

ART. 46 SQUALIFICHE AUTOMATICHE

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dal Giudice Unico mediante il Comunicato Ufficiale. (via e-mail).

ART. 47 SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Ai giocatori che abbiano ricevuto, nel corso delle gare, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. La squalifica per quarta ammonizione va scontata nella giornata successiva o eventuale recupero infrasettimanale.

ART. 48 MULTE

Euro 5,00 per ogni giornata di squalifica inflitta a dirigenti o giocatori.
Euro 10,00 Spostamenti gara di orario e di campo nei termini di cui all'articolo 46

A) AMMENDA DI 15,00 EURO

- 1) Mancanza presentazione delle tessere
- 2) Ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte, ritardata presentazioni atleti, ritardate operazioni approntamento campo, ecc.
- 3) Giocatori impiegati senza parastinchi o con equipaggiamento non consono
- 4) Irregolarità maglie

- 5) Distinte di gioco non conformi
- 6) Presenza ufficiali di gara non abilitati
- 7) Mancanza o inefficienza regolare numero palloni
- 8) Rapporto gara incompleto in caso di arbitraggio da parte della società ospitante
- 9) Presentazione in campo con numero di giocatori insufficiente
- 10) Rinuncia alla gara, con preavviso
- 11) Spostamento gara con procedura d'urgenza (3 gg. prima della gara) vedi articolo 46

B) AMMENDA DI 20,00 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Mancanza spogliatoio arbitrale
- 3) Spogliatoi sporchi o non idonei
- 4) Fumogeni e simili
- 5) Proteste collettive di tesserati in panchina
- 6) Mancata assistenza al direttore di gara
- 7) Comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore
- 8) Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico in genere
- 9) Mancanza guardialinee o dirigente o segnapunti o ufficiale di gara tesserato
- 10) Ritardato arrivo rapporto arbitrale di dirigente arbitro, nei tempi previsti
- 11) Presenza in campo di persone non tesserate
- 12) Presenza di fumatori sul campo di gioco

C) AMMENDA DI 25,00 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Infrazione alle procedure di spostamento e/o rinvio gara
- 3) Mancato recupero della gara nei tempi previsti
- 4) Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati
- 5) Comportamento gravemente scorretto o offensivo di sostenitori verso l'arbitro o tesserati
- 6) Mancato rispetto della procedura di saluto, dove la stessa è prevista
- 7) Presenza in panchina di dirigenti inibiti o di persone non aventi diritto
- 8) Impiego di atleti più giovani di quanto previsto dal Regolamento
- 9) Palloni non regolamentari, laddove è prevista normativa apposita
- 10) Disattenzione all'approntamento del campo di gara, o anomalie riscontrabili allo stesso

D) AMMENDA DI 35,00 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Rinuncia o mancata presentazione con preavviso
- 3) Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (fuori età, squalificati, soci non atleti, in numero eccessivo in distinta, eccesso di fuori quota, dirigenti inibiti ecc)
- 4) Grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere singolarmente
- 5) Disputa della gara con spostamento non autorizzato
- 6) Mancato inoltro del referto da parte di dirigente arbitro
- 7) Recidiva nella mancanza numero di giocatori presentati alle gare
- 8) Ritiro della squadra dal campo, a causa di motivazioni non legate a numero di giocatori insufficiente
- 9) Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due giornate

E) AMMENDA DI 45,00 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati
- 3) Gravi infrazioni societarie legate a gare di categoria Under 14.
- 4) Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del pubblico
- 5) Accertate manifestazioni di tipo razzistico da parte di pubblico o tesserati

F) AMMENDA DI 50,00 EURO

- 1) Prima mancata presentazione in campo

G) AMMENDA DI 55,00 EURO

- 1) Recidiva del punto precedente
- 2) Tesseramenti e trasferimenti irregolari
- 3) Squalifica di campo

- 4) Mancata presentazione ad una gara di finale
- 5) Mancata presentazione a concentramenti sportivi, creando disagi organizzativi
- 6) Impiego di atleti contrario alle normative legati ad aspetti federali

H) AMMENDA DI 80,00 EURO

- 1) Falsificazione di documenti validi alla partecipazione alle gare
- 2) Gravissime infrazioni di tesseramento che coinvolgono tra l'altro la Presidenza della Società inadempiente e con riserva di provvedimenti associativi da parte del CSI
- 3) Seconda mancata presentazione in campo.

I) AMMENDA DI 100,00 EURO

- 1) Terza mancata presentazione in campo.

ART. 49 SPOSTAMENTI GARE - VARIAZIONI CAMPI E ORARI

Eventuali richieste di spostamento di orari, di campo o di data possono essere richiesti dalle società solo in caso di forza maggiore accompagnate da idonea documentazione al Comitato CSI, e dovranno sempre avere l'assenso della società avversaria.

Caratteristiche delle richieste di rinvio:

- a) compilazione del modulo apposito con i dati della gara, la motivazione (obbligatoria) e la data e gli accordi per il recupero (obbligatorio). Il modulo deve contenere il benestare dell'altra società, o la dichiarazione espressa dall'inoltrante, con cui si assume la responsabilità dell'accordo con il dirigente avversario (specificare il nome). La mancanza anche di un solo dato, rende nulla la richiesta, senza comunicazione da parte del CSI.
- b) invio via fax o mail (tel. 0761-303147) del modulo apposito completamente compilato alla Segreteria del CSI.
- c) tempo e costi di richiesta di spostamento ; 7 giorni precedenti alla gara, con addebito tassa di € 10,00.
- d) tempo e costo di richiesta di spostamento con procedura d'urgenza : massimo 3 giorni prima della gara con tassa di € 15,00.
- e) per le ultime tre giornate di calendario, le richieste di spostamento possono prevedere solo variazioni di orario ed anticipi gare.
- f) Non saranno prese in considerazione richieste verbali o telefoniche, in ogni caso il Comitato si riserva di accettare o respingere richieste di spostamento.
- g) La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

ART. 50 RINVII GARE PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

ART. 51 RECUPERI

Eventuali recuperi saranno disposti dal Comitato Provinciale, o già inseriti sul modulo di spostamento gare presentato dalla società, il quale terrà conto dell'indicazione espressa da ciascuna Società Sportiva sul modello di iscrizione al campionato. La società, sul cui campo era programmata la gara, è di fatto la responsabile della tempistica e delle documentazioni complete previste dalla normativa, l'inosservanza di quanto prescritto equivarrà alla rinuncia effettiva a disputare la gara.

Le date dei recuperi fissati dal Comitato sono improrogabili e la mancata presentazione in campo, comporterà la perdita della gara e l'ammenda prevista dal presente regolamento.

Rientra nei compiti della Commissione Tecnica la possibilità di dare persa la gara ad entrambe le società, in caso di prolungato ed inaccettabile disaccordo sulle date dei recuperi, fermo restando la possibilità di identificazione di una singola società quale causa precisa di mancato svolgimento gara.

ART. 52 COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

Settimanalmente sarà inviato alle Società Sportive il Comunicato Ufficiale integrale via e-mail, del quale dovrà essere presa integrale visione. Qualora lo stesso non dovesse pervenire in tempo utile, causa disguidi, farà sempre fede quello affisso presso la Sede del Comitato Provinciale. Le società devono sempre verificare la corretta esposizione dei risultati e dei provvedimenti disciplinari delle gare, sul Comunicato Ufficiale. Devono dare immediato avviso di possibili errori alla segreteria del Comitato. Se ciò non avverrà sarà considerato come illecito sportivo e la società sarà deferita al Nazionale.

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

ART. 53 COMUNICAZIONI URGENTI

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

ART. 54 NORME PARTICOLARI

La Commissione Tecnica Provinciale ha la facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d'identità, che dovranno essere presentati entro il 15° giorno dalla richiesta.

La mancata presentazione di documenti richiesti nei termini stabiliti presuppone l'irregolarità del tesseramento. La CTP si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di ogni e qualsiasi falsificazione delle tessere dei giocatori la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al Consiglio Provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti.

ART. 55 COMMISSARI DI CAMPO

Il Comitato Provinciale si avvarrà dell'opera di Commissari di Campo i quali avranno il compito di visionare lo svolgimento delle gare. Il loro referto verrà inviato agli organi disciplinari che adotteranno i provvedimenti relativi a quanto segnalato dagli stessi.

ART. 56 ISTANZE DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal Giudice Unico in prima istanza per l'attività locale è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato.

L'istanza non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni.

1 L'istanza di revisione deve pervenire alla segreteria del comitato, a mano, tramite fax, e-mail o raccomandata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Alla stessa va allegata l'eventuale documentazione e la relativa tassa di € 30,00.

2 Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC.

3 L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante ; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

ART. 57 OSSERVAZIONI SCRITTE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Le società sportive possono presentare al Giudice Unico osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.

Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso. Sono indicazioni che la società intende fornire al competente Giudice Unico per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.

Possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al comitato entro le ore 18,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo tramite consegna diretta.

ART. 58 ACCESSO AGLI ATTI

Le parti possono consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria di euro 30,00.

ART. 59 RECLAMI

1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Riserva scritta" e "Preannuncio di reclamo"

1 La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

2 Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

3 Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

4 Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Motivazione del reclamo

1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.

4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo di € 50,00, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte. Bonifico bancario intestato a : Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Viterbo – Banca di Viterbo Credito Cooperativo Agenzia n° 6 - Via Vico Quinzano n° 2 – IBAN : IT16K0893114507000020709333.

Modalità per l'invio del reclamo

1 Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;

b) raccomandata;

c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;

d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

2 La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

ART. 60 PUNTEGGIO PER COPPA DISCIPLINA

A conclusione del Campionato Dilettanti le prime squadre di ogni girone aventi il miglior punteggio disciplina, si aggiudicheranno la Coppa Disciplina.

Ai fini dell'assegnazione della Coppa Disciplina, sarà tenuto conto della partecipazione delle Società Sportive alle iniziative di formazione, sportive ed associative indette dal Comitato Provinciale, dalla Presidenza Regionale da quella Nazionale e dei seguenti punti di penalizzazione :

Ammonizione 1 punto

Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse 7 punti per ogni gara

Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare 50

Squalifica del campo per una o più gare 7 punti per ogni giornata

Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare 50 punti

Perdita della gara per rinuncia preventiva 6 punti

Perdita della gara per motivi disciplinari 15 punti

Perdita della gara per mancata presentazione in campo 10 punti

Retrocessione all'ultimo posto in classifica 50 punti

Ammenda 1 punto ogni 10,00 Euro (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)

Ammenda massima prevista 50 punti

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA PUNTI

Fallo antisportivo - Fallo tecnico 0,3

Ammonizione 0,3

Espulsione temporanea 0,6

Squalifica per 1 o più giornate di gare (*) 1,2 per ogni giornata

Squalifica a tempo 5 per ogni 30 giorni

Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per

coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri) 50

ART. 61

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono lo Statuto e il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI e il Regolamento Federazione Italiana Gioco Calcio.

ART. 62

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.